

INTERPELLANZA URGENTE
(ex articolo 138-bis del regolamento)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno e della difesa, per sapere — premesso che:

il servizio scorta alle personalità politiche viene vissuto dalla maggior parte dei cittadini come espressione di un anacronistico privilegio, non legato a reali esigenze di sicurezza del soggetto scortato;

non risulta una disciplina legislativa sull'assegnazione delle scorte a personalità politiche che rivestano, o abbiano rivestito, cariche istituzionali o di partito —:

quali siano i criteri in base ai quali viene assegnato il servizio scorta a personalità politiche (che non ne abbiano già titolo per altre ragioni, ad esempio, per essere magistrati) e, in particolare:

a) quali indirizzi siano formulati per coloro i quali rivestano, o abbiano rivestito, incarichi di governo o presso altri organi costituzionali o di rilievo costituzionale nonché presso le regioni e gli enti locali;

b) quale sia il tempo giornaliero di effettuazione del servizio scorta, se esso comprenda anche spostamenti non inerenti alle cariche ricoperte e sia esteso anche a congiunti o persone che abbiano comunque rapporti con il titolare della carica e, in caso positivo, secondo quali indicazioni;

c) quale sia il grado di pericolo preso in considerazione e gli indicatori dello stesso;

quali siano gli organi chiamati, a seconda dei casi, a decidere, da un lato, i criteri di assegnazione delle scorte e, dall'altro, la singola, concreta assegnazione delle stesse sulla base dei medesimi criteri nonché quali siano i procedimenti che si svolgono dinanzi a tali organi;

quale sia il grado di riservatezza assicurato agli atti che definiscono quei criteri;

quali siano le personalità che, allo stato, godono del servizio di scorta;

quale sia il numero degli addetti e dei mezzi delle forze di polizia impegnati in quel servizio.

(2-01746)

« Vito ».

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

da un articolo apparso sul *Corriere della Sera* del 1° aprile 1999 a firma G. Antonio Stella si apprende che il 30 marzo 1999 il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa avrebbe deliberato il conferimento di incarichi per lo svolgimento di 88 arbitrati per un valore di 575 miliardi (suscettibili di rivalutazione fino a circa 900) di cui avrebbero beneficiato 62 magistrati della giurisdizione amministrativa;

la percentuale sulla base della quale viene calcolata la parcella spettante ai singoli collegi si aggira tra il 4 per cento e l'11 per cento con una media del 6 per cento;

la deliberazione sul conferimento degli arbitrati era stata inserita il 25 marzo precedente nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio fissato dal Presidente, il dottor Renato Laschena, lo stesso che il 31 agosto 1996; quando fu eletto a presiedere il Consiglio di presidenza, in un'intervista ad un quotidiano, aveva dichiarato che « ci siamo resi conto che l'istituto degli arbitrati era ormai sotto accusa da parte dell'opinione pubblica la quale critica non tanto la partecipazione dei magistrati ai collegi, quanto l'arbitrato in sé, definito uno dei sistemi per dare l'assalto alla diligenza dello Stato. Ci siamo detti: se le cose stanno in questi termini, è necessario togliere gli incarichi *extra* »;

la decisione è stata adottata nonostante la durissima opposizione della componente minoritaria del consiglio, costituita dai rappresentanti dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali, tre dei quali si sono rifiutati di partecipare alla votazione, mentre i restanti tre hanno votato contro;

la dottoressa Mara Abbruzzese, rappresentante dei magistrati dei Tar, che aveva opposto nel corso della seduta del 25 marzo l'irregolarità formale della convocazione (sanata immediatamente con un'altra per il 30 successivo con il medesimo ordine del giorno) in occasione della successiva convocazione, svoltasi il 30 marzo, è stata sostituita con uno dei membri supplenti, il dottor Carlo Visciola, che non era neppure al primo posto tra di loro;

un rappresentante dei magistrati dei Tar, il dottor Mario Arioso, ha espresso « tutto il suo senso di frustrazione, di scoramento, di impotenza, di umiliazione » per la decisione presa dal Consiglio di presidenza;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'articolo 58, ha disposto che le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati, demandando a regolamenti governativi l'individuazione degli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e militari;

il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, articolo 3, comma 3, lettera *g*), ha disposto che è consentito ai magistrati amministrativi lo svolgimento solo di funzioni di presidente di collegi arbitrali in controversie in cui almeno una delle due parti sia un soggetto pubblico;

l'articolo 3, comma 4, lettera *d*), del disegno di legge A.C. 5115, approvato il 15 luglio 1998 dal Senato della Repubblica, vieta ai magistrati la partecipazione a collegi arbitrali o l'incarico di arbitro unico

nonché la partecipazione a commissioni di collaudo, sulla base del principio di « garantire che i magistrati siano distolti quanto meno possibile dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali, limitando al massimo i casi in cui o per il particolare rilievo che in essi assume la specifica preparazione professionale del magistrato, o per la garanzia di imparzialità e di rigore che tale figura è in grado di offrire, taluni incarichi non possano non essere ai medesimi affidati »;

l'articolo 2 del disegno di legge A.S. 1345, presentato nell'ottobre 1996 dall'allora Presidente del Consiglio Romano Prodi, fa divieto ai magistrati amministrativi e contabili, nonché agli avvocati e ai procuratori dello Stato di partecipare a collegi arbitrali o di ricoprire incarichi di arbitro unico;

in conclusione, appare dubbia la legittimità della deliberazione adottata, considerando anche le modalità con le quali il Consiglio ha adottato la delibera sia l'opposizione manifestata da alcuni dei componenti del Consiglio medesimo —:

se non ritenga opportuno adottare ogni iniziativa di tipo normativo utile a garantire il rispetto dei principi di indipendenza, terzietà, correttezza ed operosità dei magistrati amministrativi, considerando sia gli orientamenti recentemente espressi dal Parlamento sia il quadro della normativa vigente e la necessità di garantire parità di trattamento tra le varie categorie di magistrati.

(2-01747)

« Taradash ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

con sentenza dell'8 febbraio 1999, n. 26, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà personale, nella parte in cui non prevedono una tutela

giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale;

nella medesima sentenza, la Corte ha accertato « un'incostituzionale carenza di mezzi di tutela giurisdizionale dei diritti di coloro che si trovano ristretti nella loro libertà personale » in quanto, pur esistendo procedimenti e varianti previsti nei singoli casi per assicurare la tutela, di volta in volta dei diritti dei detenuti secondo modalità di natura giurisdizionale, « manca un rimedio giurisdizionale che possa essere considerato di carattere generale » in quanto « nel sistema della legge, il rimedio generale c'è ma è costituito dalla procedura non giurisdizionale su reclamo generico »;

la Corte ha affermato che « l'idea che la restrizione della libertà personale possa comportare conseguenzialmente il riconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria è estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona e dei suoi diritti » e che « al riconoscimento della titolarità di diritti non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice di un procedimento di natura giurisdizionale » in quanto « il principio di assolutezza, inviolabilità e universalità della tutela giurisdizionale dei diritti esclude infatti che possano esservi posizioni giuridiche di diritto sostanziale senza che vi sia una giurisdizione innanzi alla quale esse possano essere fatte valere »;

attualmente sussiste in capo ai detenuti, un mero diritto di reclamo contro provvedimenti delle varie autorità amministrative o politiche di volta in volta competenti, o di soggetti estranei all'organizzazione penitenziaria o del magistrato di sorveglianza che prospettano una lesione immediata e diretta di beni o diritti costituzionalmente garantiti alla quale corrisponde, in capo all'autorità che li ha adottati, un obbligo generico di informazione

verso il detenuto senza alcun rimedio in caso di violazione;

la mancanza di una tutela giurisdizionale di carattere generale dei diritti dei detenuti è una carenza inammissibile che impone interventi immediati al fine di garantire il rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale anche nell'ambito degli istituti penitenziari;

la condizione dei detenuti negli istituti penitenziari in Italia è tale per cui non sempre viene garantito il rispetto dei diritti inviolabili che sono spesso di fatto annullati dalla condizione di restrizione della libertà personale connessa con l'esecuzione della pena -:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere o abbia intrapreso per realizzare tempestivamente il rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale anche all'interno degli istituti penitenziari.
(2-01748) « Taradash ».

La sottoscritta chiede di interpellare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere - premesso che:

l'articolo 2 della legge n. 81 del 1993 recita testualmente: « Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rielegibile alle medesime cariche »;

con ingiustificate motivazioni assunte, a suo tempo, dal ministero dell'interno, il signor Aldo Alessio è stato proclamato sindaco del comune di Gioia Tauro per la terza volta nel 1997;

già nel maggio del 1996 il signor Aldo Alessio era stato rieletto, per la seconda volta, sindaco di Gioia Tauro nonostante la sua incompatibilità dichiarata dal Tribunale adito, con sentenza del 21 settembre-2 ottobre 1995 e confermata dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 5 febbraio 1996;

l'incompatibilità del sindaco Alessio, quale legale rappresentante del comune di

Gioia Tauro, nasceva da una controversia giudiziaria nei confronti di sé medesimo, inquisito, con altri, per fatti ipotizzati come reato ai danni dello stesso comune di Gioia Tauro, essendosi i commissari straordinari di quel comune costituiti, nel novembre del 1994, parte civile nei confronti di Aldo Alessio e di altri coimputati per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dai reati per cui era stato processato;

nel maggio del 1995 con atto deliberativo n. 535 e con chiara motivazione finalizzata ai propri interessi il sindaco Alessio faceva revocare, dalla sua Giunta comunale, la delibera dei commissari straordinari, cancellando la costituzione di parte civile del comune di Gioia Tauro;

a carico del sindaco Alessio risultano ben otto procedimenti penali attualmente in stato dibattimentale, il primo datato 1990, che misteriosamente non vengono svolti;

durante l'ultima ed illegittima legislatura con a capo il sindaco Alessio, il comune di Gioia Tauro ha approvato il nuovo piano regolatore generale, adottato nel 1995, che ha visto zone destinate dal piano di fabbricazione a servizio o a verde pubblico, trasformate inspiegabilmente (ma non tanto!) in zone residenziali di tipo B e C;

creano perplessità alcune delibere di concessioni, prodotte dall'attuale giunta comunale guidata dal sindaco Alessio, che nella zona portuale hanno favorito determinati soggetti non immuni da collegamenti mafiosi;

andrebbe altresì verificata la liceità di alcune convenzioni adottate dalla giunta municipale di Gioia Tauro, sempre guidata dal sindaco Alessio;

durante la citata legislatura è divenuto imperante il potere della 'ndrangheta nel porto di Gioia Tauro, sfociato nella prima parte dell'« Operazione Porto », che dovrebbe proseguire con le indagini atte ad evidenziare il coinvolgimento e la collusione di uomini politici, di sindacalisti vari e della massoneria deviata;

da circa un anno il consiglio comunale di Gioia Tauro non riusciva a deliberare, in prima convocazione, a causa di insanabili contrasti all'interno della maggioranza politica;

il 25 settembre 1998 è stato ucciso in Gioia Tauro il noto medico Luigi Ioculano presidente di un'associazione locale, la quale aveva assunto posizione contro il nuovo piano regolatore, il locale depuratore e la gestione del presidio ospedaliero della città;

giovedì 25 marzo 1999 undici dei venti consiglieri comunali di Gioia Tauro hanno dato le dimissioni;

gli undici consiglieri dimissionari risultano appartenenti a tutti gli schieramenti politici del civico consesso e tre di essi, primi dimissionari in ordine di tempo, facevano parte della maggioranza politica;

l'articolo 5 della legge n. 127 del 1997 ha riformulato l'articolo 39 della legge n. 142 del 1990, con la sostituzione del n. 2 della lettera f) del comma 1, prevedendo lo scioglimento del consiglio comunale per « cessazione dalla carica per dimissioni contestuali ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente dalla metà più uno dei componenti assegnati non computando a tal fine il sindaco »;

il Consiglio di Stato, nell'adunanza plenaria del 21 aprile 1997, n. 15, ha chiarito che l'« unità di tempo cui va riferita la fattispecie delle dimissioni è il giorno »: le dimissioni sono pertanto « simultanee... se presentate nello stesso giorno »;

mercoledì 31 marzo 1999 il consiglio comunale di Gioia Tauro, in seduta di seconda convocazione, ha proceduto alle operazioni di surroga e di convalida degli undici consiglieri dimissionari;

le dimissioni dei consiglieri ne comportano la decadenza automatica, mentre la presa d'atto del consiglio, che non era più tale perché privo del numero legale, non poteva essere propedeutica alle operazioni di surroga e di convalida;

il consiglio comunale, nel caso di specie, era già stato convocato con altro ordine del giorno e, nelle more della seduta, nell'arco della stessa giornata, si sono dimessi 11 consiglieri su 20; con atto successivo a dette dimissioni, il sindaco ha integrato l'ordine del giorno di un consiglio, la cui seduta era prevista per il giorno successivo, con il punto relativo alla presa d'atto delle dimissioni e alla relativa surrogata di 9 e non di 11 consiglieri;

il tutto sembrerebbe essere stato confortato dal dottor Gelati, direttore generale del ministero dell'interno, e dal prefetto di Reggio Calabria;

appare, peraltro, singolare e di grande pericolosità democratica, la circostanza che un coro di voci autorevoli, anche di governo, si sia levato a favore dell'iniziativa del sindaco di surrogare la maggioranza dei consiglieri dimessi;

la legge non è stata assolutamente rispettata se è vero, come è vero, che le dimissioni sono irrevocabili ed operano dal momento in cui le stesse vengono date;

in data 19 ottobre 1998, con decreto del Presidente della Repubblica è stato dichiarato sciolto il Consiglio comunale di Condofuri (Reggio Calabria) a causa delle dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali assegnati, come risulta dalla relazione del ministero dell'interno;

peraltro, pur essendoci state chiare motivazioni politiche alla base delle dimissioni degli 11 consiglieri, il sindaco Alessio, subito avallato da autorevoli esponenti politici e di governo, ha attribuito le stesse « ad un preciso disegno di controllo della città perseguito dalle organizzazioni mafiose », coinvolgendo con queste dichiarazioni tutti i partiti politici;

le diffamatorie dichiarazioni del sindaco Alessio hanno impedito alle forze di opposizione il legittimo esercizio del loro diritto-dovere di garantire la governabilità della città di Gioia Tauro;

ed ancora le dimissioni della maggioranza dei consiglieri sono state addirittura collegate, con rilievi anche sulla stampa

nazionale, all'assegnazione al comune di Gioia Tauro di alcuni beni della famiglia Piromalli;

i beni della cosca Piromalli, tra cui il famoso Euromotel, erano già da ben cinque anni stati acquisiti al demanio e per così lungo tempo erano stranamente rimasti senza destinazione;

posto che sia la sede della compagnia dei Carabinieri che il commissariato di Pubblica sicurezza di Gioia Tauro sono stati assunti in locazione da privati, soltanto il 23 marzo 1999, con decreto del ministero delle finanze, è diventata patrimonio disponibile del comune la struttura Euromotel, bene dei Piromalli legati al sindaco Alessio dal vincolo giuridico di affinità, come rilevato dagli atti della Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria (rapporto del Ros del 31 agosto 1998, riferito dalla *Gazzetta del Sud* del 2 aprile 1999; e da *Il Quotidiano* del 3 aprile 1999);

delle pressioni esercitate dalle famigerate cosche dei Piromalli, Molé, Bellocco, Pesce e loro affiliati se ne sono ricordati tutti quando ormai erano partite le varie operazioni giudiziarie sull'area del Porto di Gioia Tauro;

tutti i grandi poteri sono entrati in soccorso del sindaco Alessio, pur non avendolo fatto per i comuni guidati da sindaci appartenenti all'area politica del centro-destra trovatisi in situazioni del tutto analoghe -:

se non ritengano necessario ed urgente far avviare le procedure per lo scioglimento del Consiglio comunale di Gioia Tauro al fine di garantire democrazia, libertà e giustizia all'intera città.

(2-01749)

« Napoli ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, bilancio e programmazione economica, per sapere - premesso che:

l'adeguamento della strada statale n. 106 jonica assume fondamentale impor-

tanza ai fini del completamento della infrastrutturazione del territorio del Mezzogiorno;

la strada statale n. 106 jonica nei periodi estivi è interessata da rilevanti flussi turistici e commerciali essendo l'unico collegamento viario tra le regioni Calabria, Basilicata e Puglia;

le precarie condizioni in cui si svolge il traffico nel tratto lucano ne fanno una delle statali con alto indice di incidentalità a livello nazionale anche in considerazione del fatto che la parte di arteria ricadente in territorio pugliese risulta già adeguata come quella svolgentesi in territorio calabrese ai confini della Basilicata;

è stato redatto dalla regione Basilicata un progetto generale per l'ammodernamento dell'intera arteria ricadente nel tratto lucano;

di tale progetto in territorio lucano sono ultimati ed in esercizio due lotti (quelli nel comune di Rotondella e Policoro), mentre per il terzo lotto (quello interessante il comune di Scanzano) è in corso di esperimento la procedura di appalto;

è in corso la progettazione dell'adeguamento dei tratti lucani in territorio di Bernalda mentre quella interessante il comune di Nova Siri ha subito forti ritardi a causa di proposte diverse sotto il profilo ambientale ed urbanistico sull'individuazione del tracciato definitivo;

la regione Basilicata e l'Anas hanno concordato sull'assoluta necessità dell'adeguamento dell'arteria quale elemento fondamentale per lo sviluppo della regione stessa e dell'intero Mezzogiorno e a tal fine hanno sottoscritto un protocollo d'intesa attraverso il quale si è costituito un coordinamento di sorveglianza per la verifica dello stato di attuazione degli impegni assunti;

nel tratto calabro molti sono i cantieri aperti che stanno portando a termine i lavori di ammodernamento della jonica (Amendolara 3° lotto 2° stralcio carreggiata di Monte, 2° lotto 2° stralcio; Bivio

Stombi; viadotto fiume Esaro; nuovo svincolo Catanzaro Lido; svincolo Arangea, Malderiti, e Aeroporto; svincolo Torrente Sant'Agata);

diversi tratti sono già ammodernati ed in esercizio;

per i rimanenti lotti sono in corso i progetti esecutivi, mentre si è ancora in attesa di ricevere l'esito degli studi sull'impatto ambientale da parte del ministero dell'ambiente;

per il tratto interessante la regione Puglia i lavori di adeguamento e ammodernamento della strada statale n. 106 sono già stati realizzati, mancando solo il collegamento con la autostrada A14 in corrispondenza della città di Taranto -:

data l'incontrovertibile importanza rappresentata dal collegamento viario fra le tre regioni e considerata l'assoluta necessità dell'adeguamento dell'arteria quale elemento fondamentale per lo sviluppo delle regioni stesse e dell'intero Mezzogiorno se si intenda considerare come prioritaria la realizzazione dei lavori in oggetto, attivando tutte le iniziative possibili necessarie allo sblocco dei finanziamenti utili e delle autorizzazioni richieste.

(2-01750) « Pittella, Gatto, Olivo, Giacco ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere - premesso che:

entro la fine dell'anno 1999 il Governo italiano deve conformare tutti gli uffici della pubblica amministrazione alle vigenti norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto (sulla scorta della normativa europea) dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 25 febbraio 1996, n. 241;

la discussione parlamentare sulla « legge finanziaria 1998 », presentata a suo tempo dal Governo Prodi, per mancanza di copertura finanziaria fece stralciare pro-

prio quell'articolo 36 che avrebbe dovuto sbloccare i circa 5 mila miliardi di lire necessari per adeguare entro il prossimo 31 dicembre (termine ultimo, fissato dal decreto legislativo n. 241 del 1996) tutti gli edifici pubblici alle norme sulla sicurezza lavorativa;

nonostante gli impegni assunti dai diversi sottosegretari interessati al tema sicurezza (da quello al lavoro - Claudio Caron - a quello al tesoro - Laura Penacchi -, fino al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Franco Bassanini, responsabile per la sicurezza nell'ambito dei ministeri -, nessun indizio lascerebbe pensare a denaro erogabile nel breve periodo;

a tutt'oggi non risultano reperiti quei 5 mila miliardi di lire necessari allo scopo;

di fronte a tale stato di cose i dirigenti pubblici insorgono, visto che in Italia circa il 40 per cento degli incidenti sul lavoro accade negli uffici da loro solo formalmente diretti ma non gestiti;

il sindacato Dirstat-Confedir (che tutela i dirigenti ed i funzionari direttivi pubblici) ha annunciato, in un convegno tenuto a Roma il 4 marzo 1999, l'indizione d'iniziativa di protesta, tra cui quella consistente nel chiedere a tutti i cittadini, che abbiano bisogno d'entrare in un ufficio pubblico, di firmare una liberatoria di responsabilità per qualunque cosa possa accadere loro mentre sono dentro i locali;

in quell'occasione, il medesimo sindacato autonomo ha annunciato l'istituzione (nella propria sede centrale) d'uno « sportello verde » destinato ad offrire (con la collaborazione di propri consulenti) servizi gratuiti per informazioni particolareggiate sull'argomento;

le predette circostanze stanno inducendo, in materia d'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, un abnorme aumento del contenzioso, evitabile in presenza di adeguate risorse economiche utilizzabili da parte di chi è preposto a responsabilità gestionali nella pubblica amministrazione italiana;

in presenza di queste difficoltà originarie, di natura squisitamente politica, la magistratura è obiettivamente disorientata, onde i giudici si sentono in dovere d'assolvere penalmente e civilmente i dirigenti ed i funzionari dello Stato da ogni responsabilità, scaturente dal mancato adeguamento degli uffici amministrativi alle esigenze di sicurezza;

all'equiparazione formale dei dirigenti e dei funzionari direttivi (i quali dei dirigenti condividono la natura intrinseca delle funzioni) alla figura del datore di lavoro privato, effettuata dalla legge per l'individuazione delle responsabilità, non avrebbe riscontro nulla di sostanziale, poiché tali autorità dirigenziali od assimilate (pur essendo normativamente individuate come responsabili per la sicurezza degli uffici amministrativi) non possono materialmente disporre delle risorse economiche necessarie a tali adeguamenti e, pertanto - secondo la giurisprudenza prevalente in Italia - non possono essere condannate per queste inadempienze;

le attuali norme italiane sulla sicurezza nella pubblica amministrazione rendono, paradossalmente, fittizia la nomina a responsabile della sicurezza operata dal decreto legislativo n. 241 del 1996, onde la magistratura non può sanzionare le centinaia d'infrazioni denunciate dagli ispettori delle Aziende sanitarie locali e rilevate soprattutto nelle scuole italiane;

proprio i presidi (capi dell'istituto scolastico, responsabili per la sicurezza secondo il ministero del lavoro) risultano aver ricevuto il maggior numero d'avvisi di garanzia in materia, magari a causa di loro stesse sollecitazioni indirizzate alle autorità ispettive delle Asl (spesso motivate da senso civico, nell'assenza totale di fattive decisioni politico-istituzionali in materia) -:

se l'insolvenza cronica delle casse pubbliche determini dunque, nei fatti, un « non decidere » che costituirebbe già una decisione negativa, posto il valore essenzialmente politico (a qualunque livello territoriale) dell'individuazione e della spesa di risorse finanziarie;

se risponda al vero che in forza di quanto sopra la magistratura emetta, nei confronti di dirigenti pubblici, decine d'ordinanze d'archiviazione per procedimenti aperti in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro;

se per fondamentali esigenze di tutela della comunità nazionale, nonché per adempimento normativo conseguente all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, non appaia necessario superare l'incapacità di reperire risorse per finanziare la sicurezza nelle scuole, nelle carceri, nelle caserme, nelle biblioteche, nei musei, ma anche nei ministeri, negli uffici comunali e della pubblica amministrazione in generale;

se non sia necessario impostare correttamente il problema dell'individuazione delle autorità amministrative responsabili della sicurezza, poiché risulta obiettivamente riscontrabile che accanto ai dirigenti sono investiti di responsabilità sostanzialmente identiche i funzionari direttivi o d'elevata professionalità posti a guida di strutture pubbliche;

se, proprio allo scopo generale di garantire alla cittadinanza servizi efficienti ed originati da procedure trasparenti nella scelta degli operatori destinati a concorrere all'erogazione di tali servizi, non appaia altresì necessario procedere a razionali interventi normativi « a largo raggio »;

se, in particolare, il proclamare riforme generali della pubblica amministrazione come conquiste consolidate di civiltà e trasparenza non si scontri con la sussistenza di risacche normative negatrici di quella trasparenza;

se un esempio eloquente di mancata trasparenza amministrativa in danno dei cittadini sia costituito dalla sussistenza ordinamentale dell'articolo 56 — secondo comma — del Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Stato (normativa nata in periodo bellico), secondo cui « non si può dar copia né comunicazione dei pareri emessi dal Consiglio di Stato, se non dietro assenso per iscritto del Ministro che ne ha chiesto il parere »;

se sia vero che il 9 novembre 1992 il Consiglio di Stato abbia emesso un parere (chiesto dal ministero dell'interno) sulla nozione di « lavoro operativo » per le donne incinte, con riguardo specifico al loro possibile impiego in compiti d'ordine pubblico, e che tale parere non sia stato mai divulgato in forza di quella citata norma risalente al 1944;

se, infine, in merito, esigenze fondamentali di trasparenza impongano che il cittadino-lavoratore conosca la posizione consultiva d'un organo di rilevanza costituzionale, specialmente quando tale posizione venga sollecitata da una pubblica amministrazione la quale dovrebbe pur sempre essere al servizio della collettività.

(2-01751)

« Tassone, Volontè ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

non è stata ancora stipulata, ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, della Costituzione, l'intesa con la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova;

il 15 maggio 1997, dopo oltre due decenni di attesa, la Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose si è incontrata per la prima volta con una rappresentanza della Congregazione;

a seguito di questo incontro, il Presidente della commissione, il professore Francesco Pizzetti, ha comunicato agli interessati che si rendeva necessario inviare il testo della bozza di intesa agli uffici legislativi dei ministeri competenti, perché esprimessero un parere, nonostante i rappresentanti di tali ministeri avessero partecipato al tavolo delle trattative, approvando il testo medesimo;

l'esame da parte dei ministeri competenti si è protratto per oltre sei mesi;

il 14 gennaio 1998 si è tenuto l'ultimo incontro tra la Commissione e i rappresentanti della Congregazione religiosa ed è stata rinviata *sine die* la programmata riu-

nione conclusiva, che era stata fissata per il 22 luglio 1998 dopo reiterate sollecitazioni;

il rinvio per la stipula definitiva è stato motivato con la necessità di attendere l'approvazione del regolamento di attuazione della legge n. 59 del 1997 che dovrebbe regolare gli adempimenti per l'attribuzione della personalità giuridica ai nuovi enti;

al fine di pervenire alla rapida conclusione della trattativa, la Congregazione religiosa ha comunicato al Presidente della commissione interministeriale la disponibilità a stralciare dalla bozza di intesa proposta l'articolo 10 recante norme per il riconoscimento di enti della confessione, cosicché le modalità di riconoscimento di altri enti della confessione sarebbero regolate secondo le norme di attuazione della legge n. 59 del 1997;

con lettera del 3 febbraio 1999, il vice presidente della Congregazione dei testimoni di Geova, il dottor Francesco Corsano, ha comunicato all'allora Sottosegretario del ministero dell'interno, l'onorevole Diego Masi, l'auspicio che venisse fissato l'incontro con la Commissione interministeriale per la stesura definitiva del testo dell'intesa in quanto con il proposito stralcio dell'articolo 10 della bozza ha fatto venire meno le motivazioni addotte per la sospensione delle trattative;

con lettera 30 novembre 1998, il Presidente della Camera dei deputati, l'onorevole Luciano Violante, ha scritto in risposta ad una sollecitazione sottopostagli dal Presidente della Congregazione religiosa, il dottor Valter Farneti, che da colloqui intercorsi con i competenti uffici della Presidenza del Consiglio era emerso che « l'ultimo ostacolo - di natura esclusivamente tecnica - che ad oggi si frappone alla positiva chiusura della trattativa per la stipula dell'intesa, è rappresentato dalla rilevata opportunità che, preventivamente, sia completato l'iter relativo all'emanazione del regolamento governativo per la semplificazione dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento delle persone giuridiche private »;

con lettera del 29 dicembre 1998 il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, il consigliere Gaetano Gifuni, scriveva al Presidente della Congregazione che « fin dall'ottobre 1995, il Presidente Scalfaro aveva investito del problema il Governo, sottolineando l'esigenza che, con riferimento all'intesta, si dovesse arrivare comunque, dopo tanto tempo, ad una conclusione » ed aggiungeva di aver ritenuto, « a nome del Presidente della Repubblica, di sottoporre la questione all'attenzione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senatore professore Bassanini, con la preghiera di una attenta valutazione del problema rappresentato »;

con lettera del 20 novembre 1998, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il dottor Marco Minniti, scriveva al vice presidente della congregazione, il dottor Francesco Corsano, che « è interesse del Presidente D'Alema e mio riprendere i contatti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Vostra congregazione » e che « nei prossimi giorni potremo concordare una data per un eventuale incontro preliminare »;

la mancata stipula dell'intesa costituisce una violazione delle disposizioni costituzionali e produce un'inammissibile discriminazione in danno della confessione religiosa;

alcune organizzazioni che si definiscono « anti-sette » hanno utilizzato tale mancanza come pretesto per avanzare infondati attacchi contro la Congregazione dei testimoni di Geova e chiedendo l'avvio di indagini con esposti le cui argomentazioni si sono rivelate infondate e pretestuose -;

quali siano i motivi per i quali non si è ancora pervenuti alla conclusione dell'iter per la stipula definitiva dell'intesa con la congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, conformemente con le norme costituzionali e considerando che tale ritardo determina un'inammissibile violazione dei diritti inviolabili di libertà religiosa e di uguaglianza;

se non ritenga opportuno pervenire tempestivamente alla definizione conclusiva dell'intesa, anche in considerazione del fatto che la Congregazione ha manifestato la disponibilità a stralciare la norma della bozza concordata addotta come causa ostativa alla conclusione dell'intesa.

(2-01752)

« Taradash ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

GIANNATTASIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la situazione di conflittualità esistente nella vicina penisola Balcanica impone l'adozione di tutte le misure di sicurezza atte a garantire l'inviolabilità del territorio specie per quanto attiene allo spazio aereo nazionale;

precedenti situazioni hanno posto in pericolo il territorio nazionale, si fa riferimento al lancio di due missili Scud da parte delle forze libiche contro l'isola di Lampedusa;

analoghi comportamenti caratteristici di reazioni irresponsabili da parte di Governi dittatoriali non sono da escludersi nella situazione attuale;

non è escluso che la Serbia possa disporre di missili Scud-B (cioè ammodernati) il cui raggio d'azione coinvolge l'Italia;

la difesa antiaerea italiana non è dotata di sistemi antimissile;

la disponibilità dei sistemi Hawk e Sky Guard Aspide, anche se impiegati « a grappolo », non garantisce assolutamente la copertura delle coste adriatiche;

esistono sistemi di difesa antimissile avanzati quali Patriot-Pac 3;

nel 1987 il Ministro della difesa pro tempore (Valerio Zanone) firmò una lettera d'intenti con gli Usa (Ministro Weinberger) per l'acquisto di tali missili;

altre nazioni della Nato (Germania e Grecia) hanno di recente proceduto all'acquisto di numerose batterie per la difesa del proprio territorio;

a tutt'oggi, la difesa antiaerea italiana, sia pure integrata in quella della Nato, può realizzare difese aeree limitate o difese di punto —:

perché l'Italia non provveda a garantire la difesa del territorio mediante il sistema Patriot il cui costo e la cui efficacia si sono rivelate di gran lunga inferiori a quelli relativi all'acquisto di intercettori e cacciabombardieri;

perché si proceda all'impostazione di una seconda nave porta aeromobili (gemella della attuale Garibaldi) invece di dare priorità alla copertura aerea del territorio;

per quale ragione manca una visione unitaria del problema difensivo nazionale, e non si procede a definire il relativo ordine di priorità in base alle esigenze reali, e non — come al solito — in base alle lotte di potere fra le tre forze armate o senza riferirsi a un chiaro modello di difesa sottoposto all'approvazione del Parlamento. (3-03687)

COLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in Italia operano sin dal 1920 67 agenzie private di recapito concessionarie del servizio postale;

tali agenzie, che hanno oltre duemila dipendenti, si sono contraddistinte per la riconosciuta efficienza del servizio svolto;

recentemente con provvedimento del Ministro delle comunicazioni si è ritenuto dover ampliare il monopolio postale italiano, inglobando di fatto il servizio di recapito;

tale iniziativa del Governo è in contrasto con l'esigenza di recepire la direttiva comunitaria, con la quale si invitano i Governi europei ad ampliare il mercato